

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI

Verbale del Revisore Unico n. 58 del 12 settembre 2025

* * * * *

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2025"

La sottoscritta FABBRI ELISA Revisora dei conti dei ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI nominata con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 28/07/2021 avente ad oggetto "*Preso d'atto della nomina a Revisore unico dell'Azienda della dott.ssa Elisa Fabbri. Insediamento e definizione del compenso*"

Premesso che in data 9 settembre 2025 è pervenuta la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione dell'Amministratore Unico avente ad oggetto "**ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025. INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE**";

Visto l'atto gestionale della Direttrice n. 125 del 09/06/2025 ad oggetto "**COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025**";

Preso atto che:

- Con delibera dell'Amministratore Unico n. 23 del 23/05/2025 "**Proposta del Piano programmatico 2025/2027, del Bilancio pluriennale di previsione 2025-2027, del Bilancio annuale economico preventivo, con allegato documento di Budget 2025 e del Programma Triennale degli acquisti 2025/2027**";
- Con delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 28/05/2025 "**Approvazione della Proposta del Piano programmatico 2025/2027, del Bilancio pluriennale di previsione 2025-2027, del Bilancio annuale economico preventivo, con allegato documento di Budget 2025 e del Programma Triennale degli acquisti 2025/2027**" nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata";

Premesso che:

- La costituzione del Fondo risorse decentrate è disciplinato dall'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 e - per le parti da quest'ultimo richiamate - dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell'organo di controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: "*Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa*";

- le risorse stanziare per lo stesso Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e ss.mm.ii.;
- l'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;

Dato atto che l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 relativo alle facoltà di incremento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, è applicabile solo ai Comuni e non alle Unioni e alle ASP;

Rilevato che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Accertato che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2025 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2025 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2025 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla citata proposta di deliberazione

Valsamoggia lì, 12 settembre 2025

Il Revisore

Dott.ssa Elisa Fabbri

